



Associazione Culturale Sant'Andrea A.P.S.

Via Perugia, 14 - 65121 Pescara (PE) - CF 91147730682 - PIVA 02235450687



Pescara 13/6/2022

Oggetto: Proposta Modifica Statuto per SOCI aventi diritto al Voto in Assemblea Ordinaria che Straordinaria, art. 7 ASSEMBLEA.

Si Riunisce, in seconda convocazione alle ore 18:40, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, dell'Associazione Culturale Sant'Andrea APS per modifica Statuto, come segnalato nella lettera di convocazione del 7/6/2022, richiesto dal Registro Unico Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Ordine del giorno:

- Modifica statuto come indicato nella premessa
- Varie ed eventuali

Si nominano Presidente dell'Assemblea il Sig Maurizio Di Francesco e il Segretario il Sig Erminio Luise.

Si procede alla conta dei presenti e risultano aventi diritto al voto i seguenti soci:

Si constata la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Presidente dell'Associazione la Sig.ra Manuela D'Orazio che presente la problematica all'Assemblea.

Avendo fatto richiesta al RUNTS, il registro unico nazionale delle associazioni di promozione sociale, lo stesso stà controllando la documentazione inviata tra i quali il nostro statuto. In questo controllo il RUNTS ci ha segnalato che

"L' ELETTORATO ATTIVO è illegittima l'inibizione di voto ai minori nell'assemblea dei soci perché viene meno il principio fondamentale di democraticità richiamato nel Codice del Terzo Settore. Tale diritto, infatti, può essere esercitato ex legge per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. (Corte di Cassazione civile, Sez. VI 5, ordinanza del 4.10.2017, n. 23228).

A norma dell'art 9, comma 2 e 3, del D.M 106 si invita l'ente a trasmettere idonea documentazione atta a rimuovere i sopra evidenziati motivi ostativi nel termine di 15 giorni dalla data del ricevimento della presente comunicazione. "

Pertanto verrà eliminato il termine maggiorenni, nell'articolo 7 ASSEMBLEA del nostro statuto.

A termine della spiegazione il Presidente dell'Assemblea mette ai voti i partecipanti dell'Assemblea Straordinaria che vota all'unanimità tale modifica.

Si procede alla modifica e si manda nuovamente lo statuto modificato al RUNTS e all'Agenzia delle Entrate per la sua registrazione.

In fede

Il Presidente dell' Assemblea
Maurizio Di Francesco

Il Segretario dell'Assemblea
Erminio Luise



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Associazione Culturale Sant'Andrea APS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Associazione Culturale Sant'Andrea Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata "Associazione Culturale Sant'Andrea APS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L'Associazione ha sede in Pescara, all'indirizzo che risulterà tempo per tempo presso le autorità competenti, ed allo stato in Via Perugia, 14 (presso i locali della Parrocchia Sant'Andrea Apostolo di Pescara).

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'uso delle indicazioni "Associazione di Promozione Sociale" ed eventualmente "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi APS e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

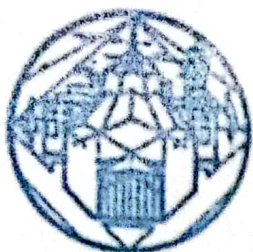
ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1, lettera:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- Conferenze, dibattiti, convegni, gruppi di studio, seminari, corsi, tavole rotonde su temi di utilità sociale;
- Eventi, manifestazioni, feste interculturali e incontri mirati a valorizzare la varietà delle culture.
- Organizzare eventi ludici, sportivi, ricreativi, turistici, culturali, formativi e a carattere sociale, ivi compreso la intermediazione culturale;
- Campionati sportivi o eventi connessi alla divulgazione di una cultura del corpo come strumento del benessere personale e comunicazione interpersonale;
- Concerti, spettacoli, rassegne musicali, di danza, teatrali, linguistici e multimediali, animazione socio-culturale, attività sportivo-ricreative
- Animazione territoriale, sportelli informativi e di segretariato sociale
- Attuazione di percorsi individuali, familiari o di gruppi di sostegno psicologico, counseling, assistenza sociale, percorsi di crescita, formazione, integrazione ed orientamento, gruppi di auto-aiuto.
- Supporto nell'inserimento sociale di soggetti svantaggiati;
- Creazione e gestione di centri diurni o residenziali o di strutture polifunzionali;
- Percorsi di educazione alla salute, educazione affettiva ed alimentare;
- Azioni di tutela alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio paesaggistico, valorizzazione e gestione di spazi culturali, storici, artistici, architettonici e urbanistici.



Associazione Culturale Sant'Andrea A.P.S.

Via Perugia, 14 - 65121 Pescara (PE) - CF 91147730682 - PIVA 02235450687

- Attività editoriali e redazionali, pubblicazioni cartacee e multimediali (cd audio video, ecc....?)
- aderire a qualsiasi titolo a progetti con finanziamenti pubblici, italiani ed europei ed internazionali;
- proporre e realizzare attività connesse in maniera diretta e non con quanto sopra specificato.
- Promozioni di reti multimediali attraverso la creazione di un sito internet;
- Educazione allo "sviluppo sostenibile" al commercio equo e solidale, "alla finanza etica" e ai nuovi stili di vita;
- Promozione di una cultura della legalità ed educazione alla convivenza civile.

finalità:

- Prevenire il disagio e l'emarginazione sociale.
- Attuare i principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli, promuovendo i diritti inviolabili della persona umana, i principi democratici e della non violenza e le pari opportunità.
- Promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni contribuendo a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione di principi di libertà, di autorealizzazione, di uguaglianza, di pari dignità e di pari opportunità.
- Promuovere una cultura della "salvaguardia della persona umana" attraverso iniziative culturali, formative, ricreative, di dialogo e d'ascolto anche attraverso collaborazioni con l'Università, enti pubblici e/o privati per studi specifici scientifici ed umanistici;
- Promuovere una cultura del benessere, della tutela ambientale e della legalità
- promuovere una cultura della "salvaguardia del creato" attraverso iniziative ecologiche e di studio. A tal fine si potranno favorire attività di stampo sociale, anche attraverso collaborazioni con l'Università, enti pubblici e/o privati per studi specifici scientifici ed umanistici;
- promuovere la creatività come canale di espressione della persona umana e veicolo di risorse individuali e collettive;
- Promuovere percorsi di crescita individuale e collettiva, di sviluppo delle risorse, di formazione, integrazione ed orientamento.
- favorire l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche sociali con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale;
- valorizzare libere professioni artigianali e non, al fine di creare una rete di collaborazione e di soddisfacimento dei bisogni della collettività (Banca del Tempo....);
- Promuovere "reti sociali" per il sostegno e la cura di persone disagiate e per sviluppare una sana cultura della solidarietà

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale (D.Lgs. 117/2017 , articolo 6). La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.





Associazione Culturale Sant'Andrea A.P.S.

Via Perugia, 14 - 65121 Pescara (PE) - CF 91147730682 - PIVA 02235450687

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

associazioni di promozione sociale;

altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto dal Socio all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

partecipare alle assemblee e votare sui punti all'ordine del giorno;

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, facendone domanda scritta all'organo di amministrazione e con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati sono tenuti a:

rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fermo restando quanto previsto dall'art. 2;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti



Associazione Culturale Sant'Andrea A.P.S.

Via Perugia, 14 - 65121 Pescara (PE) - CF 91147730682 - PIVA 02235450687

dall'Assemblea.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo e/o di revisione legale (se istituiti).

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno **7 giorni** prima della data della riunione mediante (lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

Approvare il bilancio;

Eleggere e per conseguenza nominare o revocare i componenti degli organi sociali;

Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;

Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e/o comunque su ogni altro argomento attribuitole da altre norme del presente statuto.

IN SEDE STRAORDINARIA:

Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;

Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno almeno 1 giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.





Associazione Culturale Sant'Andrea A.P.S.

Via Perugia, 14 - 65121 Pescara (PE) - CF 91147730682 - PIVA 02235450687

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare su ogni altra materia attribuitagli da altre norme del presente statuto.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di 3 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte all'anno. È convocato almeno 5 giorni prima della data della seduta mediante affissione di avviso presso la sede sociale e contestuale comunicazione mediante lettera o email o altro mezzo telematico contenente l'ordine del giorno.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di mandato pari a quella del Consiglio Direttivo in seno al quale operano e decadono con esso, ivi incluso il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Stipula i contratti ed assume i provvedimenti urgenti che porta in ratifica al primo consiglio direttivo utile.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei verbali. Il tesoriere tiene la cassa e la contabilità dell'associazione. Le due cariche possono essere attribuite ad un unico componente del consiglio direttivo.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da eleggersi dall'Assemblea generale dei Soci quando ne ricorra la necessità.

I Probiviri dureranno in carica il tempo necessario alla definizione della controversia, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

L'Associazione, tramite il suo Organo di Amministrazione, potrà attribuire cariche e/o nomine a titolo di mera onorificenza, senza poteri effettivi, se non di tipo consultivo, a persone che si siano distinte nella materia delle attività di cui l'associazione si occupa.

ART. 10 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - raccolte fondi;
 - entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).
- Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,



Associazione Culturale Sant'Andrea A.P.S.

Via Perugia, 14 - 65121 Pescara (PE) - CF 91147730682 - PIVA 02235450687

solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 11 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su espressa richiesta scritta al Presidente.

ART. 12- SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 13 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 ed in ogni caso a tutte le vigenti disposizioni legislative in materia.





Municipio Cultural Sant'Andrea A. P. S.

Via Perugia, 14 - 65121 Pescara (PE) - CF 91147730602 - PIVA 02235450607

EXCE

Mauro Scari

Luigi Hayo
Simone Scari

x R. Giuseppina Di Pietro Btk

Btk tandemico

12/11/2021

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA**

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 13 - 65121 Pescara

1° originali dell'atto qui
registrato il **20 APR. 2023** al
n. **806** serie **3**

Versati Euro
(**1110 ESENTE**)
con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE
Operatore Tributario
Camillo Controguerra

Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Cairano